



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA
NANNO – TASSULLO - TUENNO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 4
del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023-2025, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2023-2025, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI.

L'anno duemilaventitré addì otto del mese di febbraio alle ore 19.15 nella sala delle riunioni, a seguito regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

VALENTINI Samuel	- Sindaco	presente
BRUNI Giordano		presente
CICOLINI Andrea		presente
GHEZZI Giuliano		presente
LEONARDI Arianna		presente
LEONARDI Gianluca		presente
MARINELLI Monica		presente
ODORIZZI Alessia		presente
PALLAVER Fausto		presente
PAOLI Lauro		presente
PINAMONTI Felice		presente
PIZZOLLI Donatella		presente
SANTINI Diego		presente
SANTINI Marco		assente giustificato
SLANZI Paola		presente
TORRESANI Riccardo		presente
WALDNER Darma		assente giustificato
ZANOLINI Mirco		presente

Assiste il Vice Segretario Comunale dott.ssa Susan Menghini

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Odorizzi Alessia nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Scrutatori: Pallaver Fausto e Leonardi Arianna

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023-2025, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2023-2025, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.

Richiamato l’art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l’art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall’articolo 151 possono essere rideterminati con l’accordo previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale e dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.

Preso atto che il Ministero dell’Interno con decreto del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025 degli enti locali al 31 marzo 2023, autorizzando fino a tale data l’esercizio provvisorio del bilancio.

Preso atto che con legge 29 dicembre 2022, nr. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario nr. 43 del 29 dicembre 2022 è stato ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2023.

Precisato che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023, sottoscritto in data 28 novembre 2022, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso di fissare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025 dei comuni trentini in conformità a quello stabilito dalla normativa nazionale. Nel contempo è stato concordato che in caso di proroga dei termini sia autorizzato per i comuni della Provincia di Trento l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

Preso atto che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2023-2025;

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione comprende la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. 36/1993 e dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 106/2002, i cui schemi sono integrati da una nuova scheda relativa alle opere in corso di esecuzione.

Dato atto che, il Comune di Ville d'Anaunia ha adottato con delibera del Consiglio comunale n. 4 di data 11.02.2021 il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito con l'art. 1, comma 816 della L. 27.12.2019, n. 160 e ss.mm;

Rilevato che, ai sensi del comma 837 art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160, e della disciplina provinciale del canone di posteggio (art. 16 comma 1 lettera f L.P. 17/2010), il Comune di Ville d'Anaunia ha provveduto a istituire con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 di data 26.04.2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, comunemente chiamato canone mercatale;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data odierna avente ad oggetto “Modifica del Regolamento comunale per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 11.02.2021.”

Vista altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data odierna avente ad oggetto “Modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016 e ss.mm..”

Preso atto che il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2023 di data 28 novembre 2022 ha previsto un fondo emergenziale straordinario da destinare alla spesa corrente dei comuni e che nel contempo nell’ambito nel fondo per gli investimenti programmati dai comuni per quanto riguarda l’ex fondo investimenti minori viene garantita la quota relativa all’operazione di estinzione anticipata dei mutui.

Verificato altresì che nella definizione degli stanziamenti di spesa relativi ai redditi di lavoro dipendente per gli esercizi 2023-2025, si è tenuto conto della programmazione del fabbisogno e dei vincoli discendenti dal quadro normativo aggiornato con le disposizioni del Protocollo di finanza locale per l’esercizio 2023.

Dato atto che dal 26 09 2021 l’Asuc di Tuenno è subentrata nella gestione dei beni gravati da uso civico della frazione di Tuenno.

Rilevato che con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto l’11 novembre 2016, sono stati eliminati sia il divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dall’art. 4 bis, comma 3 della Legge finanziaria provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, sia i limiti alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dall’art. 4 bis, comma 5; preso atto che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007).

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 296 del 23.12.2022 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada nell’esercizio finanziario 2023.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria relative al servizio pubblico di acquedotto e al servizio di fognatura, sono state determinate sulla base delle delibere della Giunta comunale n. 297 e n. 298 del 23.12.2022.

Considerato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d’imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione.

Rilevato che l’Amministrazione comunale ha determinato, per l’esercizio 2023, le tariffe e le aliquote d’imposta, con provvedimento di Giunta comunale o di Consiglio comunale.

Viste le relative deliberazioni:

Organo	N.	Data	Descrizione
Commissario Straordinario	12	20.01.2016	Approvazione nuova determinazione diritti di segreteria relativi ad atti in materia di edilizia ed urbanistica.
Commissario Straordinario	68	29.02.2016	Approvazione nuova determinazione diritti di segreteria relativi ad atti.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 08/02/2023

Commissario Straordinario	133	22.03.2016	Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), istituita con Legge Provinciale 30.12.2014, n. 14.
Commissario Straordinario	153	25.03.2016	Servizi socio-educativi per la prima infanzia. Approvazione tariffe del Servizio Asilo Nido e Tagesmutter - anno educativo 2016-2017
Commissario Straordinario	160	25.03.2016	Approvazione piano tariffario per i servizi cimiteriali.
Commissario Straordinario	161	25.03.2016	Approvazione Regolamento per l'applicazione del contributo di costruzione. Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15
Consiglio Comunale	004	30.01.2017	Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016.
Consiglio comunale	007	27.02.2018	Modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016.
Consiglio comunale	016	27.02.2018	Approvazione Regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile comunale.
Giunta Comunale	136	31.05.2018	Gestione servizio mobilità in Val di Tovel anno 2018. Approvazione tariffe per gestione parcheggi
Giunta Comunale	191	31.07.2018	Integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 136 dd. 31/05/2018 di approvazione delle tariffe relative a mobilità e parcheggi in Val di Tovel.
Giunta Comunale	209	13.08.2018	Riduzione dei diritti di segreteria per il rilascio di carte di identità, certificazioni anagrafiche, autenticazione di firme e copie.
Giunta Comunale	28	12.02.2020	Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada esercizio finanziario 2020.
Giunta Comunale	253	28.12.2020	Destinazione quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada, alle finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.e i.
Giunta Comunale	4	27.01.2022	Destinazione quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada, alle finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.e i.
Giunta Comunale	5	27.01.2022	Approvazione per l' anno 2022 del sistema tariffario del servizio di acquedotto
Giunta Comunale	6	27.01.2022	Approvazione per l' anno 2022 del sistema tariffario del servizio di fognatura
Giunta Comunale	296	23.12.2022	Destinazione quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada, alle finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.e i. Esercizio 2023
Giunta Comunale	297	23.12.2022	Approvazione per l' anno 2023 del sistema tariffario del servizio di acquedotto
Giunta Comunale	298	23.12.2022	Approvazione per l' anno 2023 del sistema tariffario del servizio di fognatura

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

Richiamato l'art. 9-bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, in particolare il comma 1 e 1 bis che dispone: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente: a). alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia; b). ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

A seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 gli enti locali adottano le conseguenti variazioni al bilancio di previsione."

Visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone: "*Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.*";

Preso atto dell'articolo 1, comma 820 e segg. della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, in particolare il comma 821 prevede che "*Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*";

Richiamata la Circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato stabilisce l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (comma 3 art. 10 Legge n. 243/2012), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale e non a livello di singolo Ente.

Considerato che con circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione.

Visto l'art. 1, commi 819-826 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118.

Preso atto del quadro generale riassuntivo e del prospetto relativo agli equilibri del bilancio di previsione 2023-2025, anche ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Atteso che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, viene allegato al bilancio di previsione finanziario l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., il quale prevede che le regioni, gli Enti locali ed i loro Enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visto pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 23.12.2022 con la quale è stato approvato lo schema del DUP 2023-2025 (Documento Unico di Programmazione), lo schema di Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2023-2025, la nota integrativa e il piano degli indicatori, al fine di presentarli al Consiglio Comunale in tempo utile per consentire l’approvazione definitiva dei medesimi entro il 30.04.2023.

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO) ed è stato predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Preso atto che il DUP 2023-2025 e il Bilancio di Previsione 2023-2025 corredato dal prospetto relativo all’articolazione delle entrate in titoli – tipologie e categorie e quello delle spese per missioni, programmi, e macroaggregati, nonché per titoli e macroaggregati, sono stati presentati ai consiglieri comunali mediante invio della documentazione in formato elettronico unitamente alla convocazione della riunione del consiglio comunale per la loro illustrazione.

Visto l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2023-2025, e verificata la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione.

Vista la delibera consiliare n. 38 del 22.06.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021.

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota prot. n. 12760 del 30.12.2022, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Tuenno approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 70 dd. 21.12.2000 e n. 43 dd. 16.09.2005 in vigore ai sensi dell'art. 10 c. 4 della Legge Regionale n. 20 del 24 luglio 2015 istitutiva del nuovo Comune di Ville d'Anaunia, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati in data 29.12.2022 (Prot. n. 12766 del 30.12.2022).

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali in merito al documento contabile, completo di tutti gli allegati, che viene ora sottoposto al Consiglio per l'esame e l'approvazione.

Il Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, pone in votazione il punto e constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 16

voti favorevoli n. 15

astenuti n. 1 (Pallaver Fausto)

contrari n. 0

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

D E L I B E R A

- 1. DI APPROVARE**, il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmati vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale (Allegato n. 1);
- 2. DI APPROVARE**, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (Allegato n. 2), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto.

ENTRATE	2023	2024	2025
Utilizzo avанzo presunto di amministrazione	- €	- €	- €
Fondo pluriennale vincolato	117.374,12 €	- €	- €
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.330.072,50 €	1.661.627,95 €	1.609.929,95 €
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.719.191,75 €	2.124.698,71 €	2.121.058,71 €
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.770.282,65 €	1.720.944,00 €	1.720.944,00 €
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.499.209,02 €	152.000,00 €	102.000,00 €
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	- €	- €	- €
Titolo 6 - Accensione di prestiti	- €	- €	- €
Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro	3.094.000,00 €	3.094.000,00 €	3.094.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.730.130,04 €	9.953.270,66 €	9.847.932,66 €
SPESE	2023	2024	2025
Disavanzо di amministrazione	- €	- €	- €
Titolo 1 - Spese correnti	5.816.916,02 €	5.361.004,66 €	5.360.805,66 €
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.473.209,02 €	152.000,00 €	102.000,00 €
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	- €	- €	- €
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	146.005,00 €	146.266,00 €	91.127,00 €
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.094.000,00 €	3.094.000,00 €	3.094.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.730.130,04 €	9.953.270,66 €	9.847.932,66 €

3. **DI DARE ATTO** che successivamente all'approvazione degli strumenti di programmazione di cui ai punti precedenti la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione;
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, al Bilancio di previsione vanno allegati i rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce dei soggetti partecipati dall'Ente, che risultano dimessi agli atti dell'Ufficio Ragioneria;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
6. **DI DARE ATTO** che il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.05.2016, aggiornato il 18.10.2016 e che tale invio assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.
7. **DI DARE EVIDENZA** ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Successivamente, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione espressa per alzata di mano:
presenti e votanti n. 16
voti favorevoli n. 15
astenuti n. 1 (Pallaver Fausto)
contrari n. 0

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Odorizzi Alessia

IL VICE SEGRETARIO
dott.ssa Susan Menghini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ville d'Anaunia, lì 10 febbraio 2023

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – DPReg 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 10 febbraio 2023 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 10 febbraio 2023

IL VICE SEGRETARIO
(dott.ssa Susan Menghini)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3 del DPReg 01.02.2005, n. 3/L

Addì,

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente esegibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del DPReg 01.02.2005, n. 3/L

Addì, 8 febbraio 2023

IL VICE SEGRETARIO
(dott.ssa Susan Menghini)



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA
NANNO – TASSULLO - TUENNO
Provincia di Trento

Consiglio Comunale

Seduta del 08/02/2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023-2025, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2023-2025, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa - parere: Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa - parere: **Favorevole**

si osserva che in ordine all'incremento dei costi dell'energia elettrica e di riscaldamento sono state elaborate delle simulazioni con i dati disponibili a fine novembre. Sono state applicate risorse proprie in base alla normativa. Si ritiene necessario richiamare l'attenzione all'introduzione di un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi in quanto sugli esercizi futuri la situazione è di estrema incertezza per i costi dovuti al caro energia, all'incremento dei costi generalizzato dovuto al fenomeno inflattivo, ai maggiori costi dovuti a nuove utenze assunte nell'esercizio 2022 ed anche in conseguenza della riduzione dei trasferimenti da parte della Provincia autonoma di Trento verso i comuni contenuta nel Protocollo d'intesa per l'esercizio 2023. Pertanto il bilancio 2023 2025 è stato redatto tenendo conto delle minori disponibilità di parte corrente. Nel prosieguo dell'anno in base alle maggiori risorse che verranno recuperate si adeguerà lo stesso con successive variazioni di bilancio.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(dott. Claudio Albanese)

Lì, 31 gennaio 2023

- in ordine alla regolarità contabile - parere: **Favorevole**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(dott. Claudio Albanese)

Lì, 31 gennaio 2023

- Ai fini della regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si attesta la copertura finanziaria della spesa ivi contenuta, ai sensi dell'art. 17 – comma 27 – della L.R. 23.10.1998, n. 10

Lì,
